



Servizio studi del Senato

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 67/1

IL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Il [9 febbraio 2021](#) il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, con una risoluzione legislativa ([P9_TA\(2021\)0038](#)), il [regolamento per la creazione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza](#).

La relativa proposta ([COM\(2020\) 408](#)) era stata presentata dalla Commissione europea il 28 maggio 2020, nel contesto dell'adattamento delle proposte relative al Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027¹ alla crisi derivante dalla pandemia da Covid².

L'approvazione costituisce il passo finale di un iter lungo e complesso, che si è articolato tra l'altro in una maratona negoziale di quasi cinque giorni al [Consiglio europeo del 17-21 luglio](#), lunghi triloghi con il Parlamento europeo e l'ardua ricerca di un compromesso con Polonia e Ungheria sulla proposta di regolamento sul meccanismo per proteggere il bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto.

La presente nota, dopo una breve introduzione sul programma Next Generation EU al cui interno si colloca il dispositivo, illustra il contenuto del testo approvato con riferimento tra l'altro a :le aree di intervento e le priorità da perseguire; le risorse stanziare; i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza che gli Stati membri dovranno redigere per avere accesso ai finanziamenti ed il loro processo di approvazione; il ruolo del Parlamento europeo.

Specifici paragrafi vengono dedicati infine alla posizione italiana ed all'entrata in vigore del regolamento, in attesa della sua imminente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Next Generation EU

"Next Generation EU" (NGEU) è uno strumento - avente natura emergenziale, durata temporanea e valenza *una tantum*, utilizzabile esclusivamente ai fini della risposta alla crisi e delle misure per la

¹ Per dettagli sul QFP 2021-2027 e l'illustrazione dei vari atti di cui è composto si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica "[L'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027](#)" (106/DE), dicembre 2020.

² Per maggiori dettagli sulla risposta alla pandemia delle istituzioni europee, si rinvia alla Nota "L'epidemia Covid e l'Unione europea", pubblicata dal Servizio studi del Senato per la prima volta il 24 marzo 2020 ([Nota UE n. 44](#)) e successivamente aggiornata, con cadenza tendenzialmente settimanale, fino al 22 gennaio 2021 ([Nota UE 44/20](#)).

ripresa - che ha integrato le risorse del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027.

2014-2020 MFF, 2021-2027 MFF, NGEU and top-ups (commitments, € billion, 2018 prices)



Confronto tra il QFP 2014-2020 e il QFP 2021-2027, che evidenzia l'apporto di NGEU. Fonte: [Parlamento europeo](#).

NGEU avrà una capienza di 750 miliardi di euro, da utilizzare solo per affrontare le conseguenze della pandemia. Di tale cifra, 390 miliardi sono destinati a sovvenzioni e 360 miliardi a prestiti. Le relative risorse saranno reperite dalla Commissione europea mediante prestiti sui mercati dei capitali sulla base dell'autorizzazione in tal senso contenuta nell'articolo 5 della decisione sulle risorse proprie dell'Unione ([decisione \(UE, Euratom\) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020](#)), per dettagli sulla quale si rinvia al paragrafo dedicato.

Il [regolamento \(UE\) 2020/2094 del Consiglio](#) del 14 dicembre 2020, che istituisce uno [strumento dell'Unione europea per la ripresa](#) a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, stabilisce il termine del 2023 sia per gli impegni giuridici relativi agli aiuti a fondo perduto sia per le decisioni sulle concessioni dei prestiti. I pagamenti devono, di regola, avere luogo entro il 2026.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è, per quantità di risorse allocate, il maggiore tra i programmi finanziati da NGEU. La sua dotazione è stata fissata in sede di [Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020](#)³ in 672,5 miliardi di euro, 360 dei quali destinati a prestiti e 312,5 a sovvenzioni. E' stato ideato per finanziare investimenti e riforme che promuovano la coesione, aumentino la resilienza delle economie dell'UE e ne promuovano la crescita sostenibile, fornendo agli Stati membri supporto finanziario per raggiungere traguardi che gli Stati medesimi sono chiamati a individuare.

Aree di intervento e priorità orizzontali

L'articolo 3 del [regolamento approvato](#) individua sei **aree di intervento** per l'azione del dispositivo, organizzate attorno ai seguenti pilastri:

- 1) transizione verde, compresa la biodiversità;
- 2) trasformazione digitale;
- 3) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (includere anche occupazione, ricerca, sviluppo e innovazione);
- 4) coesione sociale e territoriale;
- 5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale;
- 6) politiche per la prossima generazione, infanzia e gioventù, incluse l'istruzione e le competenze.

In ogni caso, il supporto del Dispositivo di ripresa e resilienza è subordinato al rispetto di specifici **principi orizzontali**. Il sostegno finanziario fornito nell'ambito del dispositivo infatti (articolo 5):

- 1) **non può sostituire le spese di bilancio correnti al livello nazionali** se non in casi debitamente giustificati;

³ Le Conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 sono state pubblicate dal Servizio studi del Senato della Repubblica (Documentazione [14/DOCUE](#), luglio 2020).

- 2) deve rispettare il **principio di addizionalità e finanziamento complementare** (articolo 9): le risorse del Dispositivo possono aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi UE, a condizione di non coprire lo stesso costo.
Tale norma consentirà di sfruttare appieno le complementarità e le sinergie con altre fonti di finanziamento esistenti, tra cui ad esempio quelle della Banca europea degli investimenti⁴, nel tentativo di massimizzarne l'impatto ai fini della ripresa;
- 3) può finanziare solo misure che rispettino il **principio di non apportare danno significativo agli obiettivi ambientali** dell'UE (*do no significant harm*) in termini di cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino di biodiversità e ecosistemi (articolo 17 del [regolamento \(UE\) 2020/852](#) del 18 giugno 2020 sugli investimenti sostenibili).

Risorse

Come accennato, la **dotazione** dello strumento sarà pari a **672,5 miliardi di euro** a prezzi 2018, 360 dei quali destinati a **prestiti** e 312,5 a **sovvenzioni** (articolo 6). In entrambi i casi, l'articolo 13 prevede la possibilità - su richiesta dello Stato membro interessato - di erogare già nel 2021 un **pre-finanziamento** pari al **13 per cento** del contributo.

Il 70 per cento delle **sovvenzioni** dovrebbe essere impegnato nel 2021-2022 sulla base di criteri specifici (popolazione, inverso del PIL *pro capite* e tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni rispetto alla media UE 2015-2019). Il restante 30 per cento verrebbe impegnato nel 2023 tenendo conto anche del calo del PIL nel 2020 e nel periodo cumulato 2020- 2021 (articoli 11 e 12). Tali criteri vengono esplicitati in formule matematiche negli Allegati II e III.

L'erogazione dei **prestiti**, da richiedere entro il 31 agosto 2023 e subordinata ad una valutazione della Commissione, avrebbe luogo previa conclusione di uno specifico **accordo** tra lo Stato membro interessato e la Commissione (articoli 14 e 15). Di norma, e salvo "circostanze eccezionali", l'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo reddito nazionale lordo (RNL) nel 2019 a prezzi correnti (articolo 14, par. 5 e 6).

Nel [Dossier n. 83/DE, " Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo - 19 giugno 2020"](#), a cura del Servizio studi del Senato della Repubblica e dell'Ufficio relazioni con l'Unione europea della Camera dei deputati, si è segnalata una mancanza di chiarezza sugli aspetti concreti dell'accordo di prestito. Inoltre, l'eventuale accensione di un prestito avrebbe come conseguenza un aggravamento dell'esposizione debitoria dello Stato membro interessato. Anche per questo motivo [fonti di stampa](#) hanno riportato una certa riluttanza, da parte degli Stati membri, ad accedere ai prestiti messi a disposizione dal fondo di ripresa.

L'articolo 10 introduce una **clausola di condizionalità macroeconomica** che legittima la sospensione, in tutto o in parte, di impegni e pagamenti a favore dello Stato membro beneficiario che non persegua una sana *governance* economica (ad esempio non adotti misure efficaci per correggere il *deficit* eccessivo). Viene disciplinato il caso in cui la Commissione sia tenuta a proporre una misura in tal senso (par. 1), in cui invece ne abbia facoltà (par. 2) e le modalità di adozione (par. 3) e revoca (par. 6) da parte del Consiglio. La portata e il livello della sospensione - specifica il par. 4 - saranno proporzionati, rispetteranno l'uguaglianza tra gli Stati membri e prenderanno in considerazione le specifiche circostanze dello Stato membro interessato. Vengono stabilite percentuali massime di

⁴ Nel proprio recente documento programmatico "[Tabella di marcia della banca per il clima 2021-2025](#)", la BEI ha affermato la propria intenzione di ottimizzare il sostegno agli Stati membri nelle azioni per il clima mediante un dialogo rafforzato che si baserà, tra l'altro, anche sui piani nazionali di ripresa e resilienza. Si auspica così di realizzare il pieno allineamento tra il quadro strategico della BEI e quello dell'Unione nel suo insieme.

sospensione degli impegni (il valore più basso tra il 25 per cento degli impegni o lo 0,25 per cento del PIL nominale), che potranno essere superate "in caso di inadempienza persistente" (par. 5).

Il punto n. 29 delle Premesse specifica, peraltro, che "l'obbligo della Commissione di proporre al Consiglio una sospensione dovrebbe essere sospeso non appena e fintantoché sia attivata la cosiddetta clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita".

L'attivazione della clausola di salvaguardia generale (*general escape clause*) ha avuto luogo con decisione del [Consiglio Ecofin del 23 marzo 2020](#). A partire da quella data per far fronte agli effetti socio-economici della pandemia non si applicano i requisiti di bilancio previsti dal patto medesimo. La sospensione dovrebbe proseguire ancora nel 2021.

Saranno finanziabili misure introdotte a partire dal 1° febbraio 2020 (articolo 17, par. 2); gli impegni di spesa possono avere luogo fino al 2023; pagamenti dei contributi finanziari devono essere effettuati entro il 2026 (articolo 24, par. 1). Entro questa stessa data devono essere realizzati riforme e investimenti.

Piani nazionali per la ripresa e la resilienza

Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno dovrà presentare alla Commissione, di regola entro il 30 aprile (anche all'interno del Programma nazionale di riforma), un **Piano nazionale per la ripresa e la resilienza** (articolo 18)⁵. Questo dovrà definire uno specifico programma nazionale di riforme ed investimenti pubblici, strutturati in un **pacchetto completo e coerente**, che può altresì includere un regime pubblico finalizzato a incentivare gli investimenti privati (articolo 17, par. 1). Il suo **contenuto** è dettagliato nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi (articolo 18, par. 4), in maniera tale da assicurarne tra l'altro la coerenza con (articolo 17, par. 3):

- 1) le **sfide e priorità nazionali** emerse nel contesto del semestre europeo, incluse quelle identificate nella più recente raccomandazione sulla politica economica della zona euro per i paesi la cui moneta è l'euro;
- 2) le informazioni inserite nei **Piani nazionali** di riforma, nei Piani nazionali per l'energia e il clima, nei Piani territoriali per una transizione giusta, nei Piani di attuazione della garanzia giovani e negli accordi elaborati nel contesto dei fondi unionali;
- 3) le priorità generali dell'Unione, con particolare riferimento alla **transizione verde** (il 37 per cento della spesa dei piani nazionali dovrà essere dedicata agli obiettivi del clima) e alla **transizione digitale** (a sostegno della quale deve essere destinato almeno il 20 per cento della spesa contenuta in ogni piano nazionale) (articolo 18, par. 4, let. e) e f).

Ai fini della redazione dei Piani, gli Stati membri potranno usufruire dell'assistenza dello **strumento di sostegno tecnico**, sulla base della proposta di regolamento [approvata dal Parlamento europeo il 19 gennaio 2021](#). Lo strumento infatti si prefigge di assistere le autorità nazionali nella preparazione, la modifica, l'attuazione e la revisione dei Piani.

Iter di approvazione dei Piani nazionali

I Piani nazionali saranno sottoposti ad un **processo di approvazione** che prevede:

- 1) la **valutazione della Commissione**, la quale entro due mesi dalla presentazione ufficiale del Piano nazionale formula al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione (articolo 19).

⁵ In Italia, il 12 gennaio 2021 il [Consiglio dei ministri](#) ha approvato la proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmesso alle Camere come documento [XXVII, n. 18](#). Per dettagli sul suo contenuto, si rinvia ai due volumi del Dossier predisposto dai Servizi di documentazione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ([Parte I](#) - Schede di lettura; [Parte II](#) - Profili di finanza pubblica)

Gli atti di esecuzione sono atti non legislativi dell'Unione europea, disciplinati dall'art 291, par. 1, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#). Tale norma esordisce attribuendo agli Stati membri la competenza ad adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Quando però si dovessero rendere necessarie condizioni uniformi di esecuzione nell'intera UE, gli atti legislativi dell'UE "conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati (...), al Consiglio" (art. 291, par. 2).

La valutazione ha luogo in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, sulla base di criteri prestabiliti (pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza, articolo 19, par. 3). La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari, sulla base delle quali il Piano può essere rivisto; il termine per la valutazione può essere prorogato " per un periodo di tempo ragionevole, se necessario". L'eventuale valutazione negativa deve essere "debitamente motivata" (par. 5). L'articolo 21 disciplina l'eventuale modifica del Piano qualora esso non possa essere più realizzato in tutto o in parte;

- 2) **L'approvazione della valutazione da parte del Consiglio dell'Unione, a maggioranza qualificata**, tramite una decisione di esecuzione da adottare di norma entro quattro settimane dalla proposta della Commissione. L'importo del contributo finanziario accordato dipenderà dalla misura in cui il Piano risponde ai sopra elencati criteri di pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza. La proposta della Commissione- specifica l'articolo 20 - dovrà indicare, tra l'altro: il contributo finanziario, da erogare dopo il conseguimento soddisfacente dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano; l'ammontare dell'eventuale pre-finanziamento; gli accordi e a una scadenza temporale per il monitoraggio.

L'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio apre la strada, ai sensi dell'articolo 23, alla conclusione di un **accordo tra Commissione e Stato membro**, che costituisce un impegno giuridico.


I **pagamenti** avverranno - previa presentazione, due volte l'anno, di apposita richiesta ad opera dello Stato membro - a seguito dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi concordati all'interno del Piano nazionale (articolo 24, par. 2).

La Commissione effettuerà entro due mesi una valutazione preliminare sull'avvenuto raggiungimento di obiettivi e traguardi, da sottoporre poi per un parere al [Comitato economico e finanziario](#), organo consultivo composto da alti funzionari di amministrazioni e banche centrali nazionali (par. 4). In caso di valutazione positiva, adotterà senza ritardo una decisione che autorizza l'erogazione dei fondi (par. 5).

Qualora, invece, la Commissione ritenga che obiettivi e *target* non siano stati raggiunti in maniera soddisfacente, il pagamento (totale o parziale) del contributo finanziario viene sospeso per riprendere solo dopo che lo Stato membro interessato abbia adottato le "misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi" (par. 6). Se questo non procede entro sei mesi dalla **sospensione** (articolo 24, par. 8), la Commissione potrebbe disporre la riduzione proporzionale dell'ammontare del contributo finanziario; se, dopo 18 mesi, non sia stato realizzato alcun progresso concreto, è prevista la possibilità di risolvere il contratto e disimpegnare l'importo del contributo finanziario (par. 9). Eventuali pre-finanziamenti sono integralmente recuperati. E' assicurata agli Stati membri interessati la possibilità di presentare osservazioni.

In questa fase si inserisce la procedura, concordata in sede di [Consiglio europeo](#), che la stampa ha definito **freno d'emergenza**: qualora uno o più Stati membri ritengano che vi siano stati seri scostamenti dall'adempimento soddisfacente di traguardi e obiettivi, potrebbe richiedere di deferire la questione al successivo Consiglio europeo. Nessuna decisione potrà essere assunta finché il Consiglio europeo o l'Ecofin, da esso delegato, non abbiano discusso la questione "in maniera esaustiva". Per tale procedura si prevede, "di regola", una durata non superiore a tre mesi. Il PE

dovrebbe essere prontamente informato. In quest'ottica, il par. 10 dell'articolo 24 prevede che "in presenza di circostanze eccezionali l'adozione della decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario (...) può essere rinviata fino a tre mesi".



Governance del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Fonte: [sito Internet](#) del Consiglio dell'Unione

Ruolo del Parlamento europeo

Nel corso delle negoziazioni il **coinvolgimento del Parlamento europeo** è stato ampliato rispetto alla proposta originaria della Commissione, che nel testo definitivo è assicurato nelle seguenti forme:

- 1) l'obbligo per la Commissione europea di presentare, entro il 31 luglio 2022, **una relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo**, con la possibilità, per la Commissione competente del PE, di audire esponenti della Commissione (articolo 16);
- 2) la **trasmissione** senza indebito ritardo **dei piani nazionali di ripresa e resilienza** degli Stati membri e delle proposte di decisione esecutiva del Consiglio che li approvano (articolo 25);
- 3) la possibilità, per le Commissioni del PE competenti per materia, di procedere ad **audizioni** di esponenti della Commissione europea ogni due mesi e di adottare risoluzioni (articolo 26);
- 4) l'**informativa** al PE sulle eventuali proposte della Commissione di sospendere gli impegni o i pagamenti in favore di uno Stato membro (articolo 10, par. 7),
- 5) la ricezione di una **relazione di valutazione** indipendente sull'attuazione del dispositivo entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento e, entro il 31 dicembre 2028, di una relazione di valutazione indipendente *ex post* (articolo 32).

Ulteriori disposizioni

Specifiche norme sono dedicate alla tutela degli **interessi finanziari dell'Unione** al fine di evitare, individuare e correggere frodi, corruzione e conflitti di interesse (articolo 22). A tal fine, gli Stati

membri potranno in essere un sistema interno di controlli effettivo ed efficiente e provvederanno a recuperare eventuali cifre utilizzate impropriamente o pagate indebitamente.

Il progresso nell'attuazione dei piani nazionali in relazione ad ognuno dei sei pilastri dovrebbe essere monitorato attraverso un **quadro di valutazione** (*scoreboard*) predisposto dalla Commissione europea, la cui operatività è prevista a partire da dicembre 2021 (articolo 30). Sarà aggiornato due volte l'anno e messo a disposizione del pubblico su un sito *web* o un portale Internet.

Posizione italiana

Già in sede di relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (inviata alle Camere il 22 giugno 2020) la proposta di regolamento sul dispositivo di ripresa e resilienza era stata definita come **conforme all'interesse nazionale**. Era stata, peraltro, rilevata l'opportunità di chiarire quali fossero le eventuali interazioni della componente prestiti con le regole del *deficit* e del Patto di stabilità e crescita.

Del resto, **l'Italia risulta tra i maggiori beneficiari del dispositivo**, come si evince dalla tabella che appare in allegato alla [risoluzione legislativa](#) del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021.

Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE					
	per il 70 % dell'importo		per il 30 % dell'importo disponibile (importo indicativo basato sulle		Total e
	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi	
BE	1,56	3.646.43	2,20	2.278.83	5.925.27
BG	1,98	4.637.07	1,58	1.631.63	6.268.70
CZ	1,51	3.538.16	3,41	3.533.50	7.071.67
DK	0,56	1.303.14	0,24	248.60	1.551.74
DE	6,95	16.294.94	9,01	9.324.22	25.619.17
EE	0,32	759.71	0,20	209.80	969.51
IE	0,39	914.57	0,07	74.61	989.18
EL	5,77	13.518.28	4,11	4.255.61	17.773.89
ES	19,88	46.603.23	22,15	22.924.81	69.528.05
FR	10,38	24.328.79	14,54	15.048.27	39.377.07
HR	1,98	4.632.79	1,61	1.664.03	6.296.83
IT	20,45	47.935.75	20,25	20.960.07	68.895.83
CY	0,35	818.39	0,18	187.77	1.006.17
LV	0,70	1.641.14	0,31	321.94	1.963.08
LT	0,89	2.092.23	0,13	132.45	2.224.69
LU	0,03	76.64	0,02	16.88	93.526
HU	1,98	4.640.46	2,45	2.535.37	7.175.83
MT	0,07	171.10	0,14	145.37	316.47
NL	1,68	3.930.28	1,96	2.032.04	5.962.32
AT	0,95	2.231.23	1,19	1.230.93	3.462.16
PL	8,65	20.275.29	3,46	3.581.69	23.856.98
PT	4,16	9.760.67	4,01	4.149.71	13.910.38
RO	4,36	10.213.80	3,90	4.034.21	14.248.02
SI	0,55	1.280.39	0,48	496.92	1.777.32
SK	1,98	4.643.84	1,63	1.686.15	6.329.99
FI	0,71	1.661.11	0,41	424.69	2.085.80
SE	1,24	2.911.45	0,36	377.79	3.289.24
EU27	100,00	234.461.00	100,00	103.508.00	337.969.00

Dispositivo per la ripresa e la resilienza, massimo contributo finanziario per Stato membro. Fonte: Allegato IV della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza , sito del [Parlamento europeo](#).

Entrata in vigore ed operatività

Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, esso entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea](#), che fonti di stampa ipotizzano per il 18 febbraio 2021.

L'effettiva operatività delle norme sopra illustrate, però, è altresì subordinata all'entrata in vigore di un altro atto legislativo dell'Unione europea, ovvero la già citata [decisione \(UE, Euratom\) 2020/2053](#) del Consiglio del 14 dicembre 2020. Quest'ultima stabilisce il sistema delle **risorse proprie dell'Unione europea per il prossimo settennato** all'interno del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale.

L'articolo 5 della decisione conferisce alla Commissione europea il **potere di contrarre prestiti** per conto dell'Unione sui mercati internazionali per un ammontare fino a 750 miliardi di euro per dare vita al programma "Next Generation EU" (NGEU).

Si evidenzia che l'articolo 9, par. 4, della decisione contempla l'ipotesi che gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non permettano all'Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall'assunzione di prestiti e non sia altrimenti possibile generare la necessaria liquidità. In questo caso "gli Stati membri, come soluzione di ultima istanza per la Commissione, mettono a disposizione di quest'ultima le risorse necessarie a tal fine".

Ai sensi dell'articolo 12 della [decisione \(UE, Euratom\) 2020/2053](#), e coerentemente con l'articolo 311 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), **l'entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie è subordinata all'espletamento, da parte di tutti gli Stati membri, delle rilevanti procedure di approvazione secondo le rispettive norme costituzionali.**

In Italia l'autorizzazione alla ratifica della decisione sulle risorse proprie è contenuta nell'articolo 21 del [decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Il decreto-legge è attualmente all'esame della Camera dei deputati ([A.C. 2845](#)), dovrà di seguito essere esaminato dal Senato.

Sulla base di una verifica condotta e divulgata informalmente da servizi del Parlamento europeo, alla data di pubblicazione della presente Nota *l'iter* di ratifica sarebbe stato completato in cinque Stati membri (Cipro, Francia, Portogallo, Slovenia e Ungheria).

11 febbraio 2021

A cura di Laura Lo Prato